



PROVINCIA DI COSENZA
Settore Programmazione ed Internazionalizzazione

Agevolazioni in materia di Distretti

I Distretti produttivi nella Legge n. 33 del 9/4/2009

L'articolo 3 della **Legge n. 33 del 9/4/2009: "Conversione in legge del Decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi"**(GU. n. 85 del 11/4/2009 - S.O. n. 49) prevede misure di sostegno alle imprese (anche cooperative), con particolare riguardo ai distretti industriali, (vale a dire le libere aggregazioni di imprese sul piano territoriale e funzionale) intervenendo sulla disciplina fiscale dei distretti introdotta prima dai commi 366 e 372, articolo 1, della legge n. 266/05¹ e poi modificata dall'**articolo 6-bis, del D.l. 112/08, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/08** che prevede disposizioni per favorire lo sviluppo del sistema delle imprese attraverso azioni di rete.

La disciplina è rimasta inattuata per mancata emanazione dei decreti attuativi.

In sintesi, con il Decreto Legge n. 5/2009 convertito in Legge n. 33/2009 si prevede l'introduzione della c.d. "*fiscalità di distretto*" che permetterà alle imprese di poter optare per la tassazione di distretto ai fini dell'applicazione dell'IRES e dei tributi locali.

L'**art. 3** prevede per i distretti l'opportunità di:

1. optare, **per almeno un triennio**, per la **tassazione congiunta**, ai fini dell'applicazione dell'**IRES** (In pratica, il reddito imponibile del distretto risulterà dalla somma dei redditi delle imprese che vi appartengono). In tale ipotesi, i distretti vengono compresi tra i soggetti passivi IRES e la ripartizione del carico tributario tra le imprese interessate è rimessa al distretto;
2. **concordare, in via preventiva e per almeno un triennio**, anche indipendentemente dall'esercizio dell'opzione, per la tassazione congiunta:

¹ Per maggiori dettagli sulle agevolazioni amministrative, finanziarie e in materia di ricerca e sviluppo si rinvia al **Comma 368 della Legge n. 266/2005.**

- a) con l'**Agenzia delle Entrate**, il volume delle imposte dirette dovute dalle singole imprese, da versare in ciascun esercizio d'imposta in base, tra l'altro, alla tipologia ed entità delle medesime imprese, all'attitudine alla contribuzione e ad altri parametri oggettivi, determinati anche su base presuntiva;
- b) con gli **Enti locali** competenti, il volume dei tributi, contributi ed altre somme dovuti, in ciascun anno, dalle imprese appartenenti al distretto, determinato tenendo conto dell'attitudine alla contribuzione delle imprese medesime, al fine di stimolare crescita economica e sociale dei territori interessati.

Più specificatamente, il reddito unitario imponibile sarà concordato in via preventiva e vincolante con l'Agenzia delle Entrate per la durata di almeno un triennio, concordando altresì il volume delle imposte dirette di competenza delle imprese appartenenti al gruppo da versare in ciascun esercizio. La ripartizione del carico tributario tra le imprese interessate è rimessa al distretto, che vi provvede in base a criteri di trasparenza e parità di trattamento, sulla base di principi di mutualità. I parametri oggettivi per la determinazione delle imposte vengono individuati dall'Agenzia delle Entrate, previa consultazione delle categorie interessate e degli organismi rappresentativi dei distretti.

Un analogo accordo preventivo e vincolante può essere preso per i tributi locali con gli Enti locali competenti per la durata di almeno un triennio. Sono escluse dalla base imponibile le somme percepite o versate tra le imprese appartenenti al distretto in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti. Resta fermo l'obbligo di assolvere gli ordinari obblighi e adempimenti fiscali da parte delle imprese appartenenti ai distretti e l'applicazione delle disposizioni penali tributarie.

Le caratteristiche e le modalità di individuazione dei distretti sono rimesse ad un successivo provvedimento da adottarsi con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro delle politiche agricole e forestali, con il Ministro dell'istruzione, università e ricerca e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie.

La stessa disposizione prevede, altresì, che le operazioni di finanziamento che rientrano nella gestione separata della Cassa depositi e prestiti, (la concessione di finanziamenti, il rilascio di garanzie, l'assunzione di capitale di rischio o di debito) possono essere effettuate direttamente dalla Cassa depositi e prestiti ovvero mediante intermediari autorizzati all'esercizio del credito. Le operazioni di finanziamento, invece, a favore delle PMI possono essere effettuate esclusivamente attraverso intermediari autorizzati all'esercizio del credito.

Ulteriori chiarimenti.....

TASSAZIONE dei DISTRETTI PRODUTTIVI

L'art. 3, D.L. 5/2009 reintroduce la **tassazione del distretto**, il cui esordio nel nostro ordinamento tributario era contenuto nella L. 266/2005 (Finanziaria 2006) all'art. 1, co. 366-372. I **distretti** produttivi si configurano, quindi, come **soggetti passivi Ires** ai sensi dell'art. 73, co. 1, lett. b), D.P.R. 917/1986 e osservano, laddove applicabili, le disposizioni di cui all'art. 117, D.P.R. 917/1986 in materia di **tassazione di gruppo** delle imprese residenti nel territorio dello Stato.

Le imprese appartenenti al distretto hanno la **facoltà** (e non certamente l'obbligo) di esercitare **congiuntamente l'opzione** per la tassazione di distretto ai fini dell'applicazione dell'Ires: il reddito

imponibile del distretto viene determinato **sommando** il **reddito** (o **perdita**) delle imprese che hanno contestualmente optato per la tassazione unitaria. Si ritiene che l'utilizzo del termine «**esercizio congiunto**» dell'opzione **non** debba essere inteso nel senso di **totale adesione** da parte dei soggetti aderenti ad un distretto, quanto piuttosto nel senso di contestuale adesione da parte di coloro che intendono partecipare a tale forma di «consolidamento» fiscale di distretto. In tal senso si ritiene si possa addurre il fatto che, a prescindere dall'esercizio dell'opzione da parte degli aderenti, i **distretti** possono comunque **concordare**, in via preventiva e vincolante con l'**Agenzia delle Entrate**, il **volume** delle **imposte dirette** da versare in ciascun esercizio di competenza delle imprese appartenenti. Il carico fiscale così concordato con il distretto vincola le imprese per **almeno un triennio**.

Le imprese appartenenti al distretto, che intendono optare per la tassazione unitaria del reddito, sottoscrivono con l'**Agenzia delle Entrate** un accordo che prevede l'**adesione**, per almeno un triennio, ad un **meccanismo di pianificazione fiscale** concordata che richiama, laddove compatibile, le disposizioni di cui all'art. 117 e segg., D.P.R. 917/1986. Trattandosi ora, non di una singola impresa o contribuente, ma di un distretto e, quindi, di un insieme di soggetti che producono livelli di reddito differenti, la norma fiscale contenuta nel D.L. 5/2009 ha necessariamente introdotto meccanismi correttivi che consentano di ristabilire criteri di equità nell'attribuzione dei vantaggi fiscali tra i soggetti aderenti al distretto stesso. Senza questi correttivi vi sarebbero, infatti, soggetti che trarrebbero vantaggio in ragione di elevati livelli di utili (a fronte di una contribuzione fiscale meno che proporzionale) a danno di coloro che si trovano in una situazione di perdita (e conseguentemente verserebbero indebite imposte). Il meccanismo previsto per eliminare siffatte distorsioni, senza penalizzare né le imprese virtuose né quelle in temporanea difficoltà, prevede l'**esclusione** dalla **formazione** della **base imponibile** delle **somme scambiate** tra le **imprese** appartenenti al distretto.

Tale elemento appare significativo in quanto consente alle imprese in perdita di poter «cedere» il beneficio fiscale conseguente alla situazione sofferta ad altre imprese del medesimo distretto, senza tuttavia essere parte di un gruppo industriale nell'accezione fino ad ora conosciuta. A riguardo la norma specifica che *«la ripartizione del carico tributario tra le imprese interessate è rimessa al distretto, che vi provvede in base a criteri di trasparenza e parità di trattamento, sulla base di principi di mutualità»*. Nel ribadire il concetto di trasparenza, il Ministero ha sottolineato come la ripartizione del carico tributario possa rappresentare un elemento critico di tutto il processo; appare, quindi, auspicabile che il distretto tenga evidenza di come sono ripartiti i vantaggi tra i singoli aderenti e quali siano le procedure poste in essere per riposizionare in modo neutro le posizioni di ciascuno nel distretto. Per quanto attiene agli obblighi di natura fiscale, laddove si sia in presenza di imprese che abbiano optato per dare vita ad un **distretto** connotato da una **propria soggettività tributaria**, si evidenzia come in capo allo stesso distretto graveranno tutti gli **obblighi di presentazione** delle **dichiarazioni** fiscali e di **versamento** delle imposte dirette per conto delle imprese aderenti. Queste ultime rimarranno comunque obbligate a porre in essere gli adempimenti loro propri e assumeranno responsabilità solidale con il distretto.

DECRETO 17 febbraio 2009 “Modifica del decreto 21 aprile 2008 in materia di condizioni di accesso ai finanziamenti del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca” (GU n. 114 del 19-5-2009)

Per incentivare la realizzazione di forme innovative di collaborazione in agricoltura, il Ministero dell'agricoltura di concerto con quello delle Finanze e dello Sviluppo Economico, ha pubblicato il Decreto sulla gazzetta ufficiale del 19 febbraio 2008, successivamente modificato con Decreto del 17 febbraio 2009², che stabilisce le condizioni operative per l'erogazione dei finanziamenti messi a disposizione dal fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca, a favore delle imprese agricole che intendono stipulare i contratti di filiera e di distretto.

Il Contratto di distretto è il contratto promosso dallo stesso MIPAF con i soggetti che, in base alla normativa regionale, rappresentano i distretti rurali ed agroalimentari di qualità di cui all'art. 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, finalizzato a rafforzare lo sviluppo economico e sociale dei distretti stessi.

I soggetti proponenti, ossia coloro i quali possono stipulare il contratto con il Mipaf, devono essere le associazioni d'impresa sottoforma di cooperative, consorzi, Associazione Temporanea d'Impresa (ATI), oppure le rappresentanze di distretti rurali e agro-alimentari, di cui all'art. 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, individuati dalle stesse regioni.

Le agevolazioni che sono previste per incentivare la stipula di questi contratti sono sottoforma di contributo in conto capitale e di finanziamento agevolato. In particolare, il regime d'aiuto che viene adottato con il decreto rimanda alla riforma degli incentivi avviata dalla legge n.80/2005 che ha introdotto l'innovativa regola secondo la quale: il contributo in conto capitale, concesso da uno strumento agevolativo, deve essere necessariamente accompagnato da un finanziamento con capitale di credito che è, a sua volta, composto da un finanziamento pubblico agevolato, alimentato da un apposito fondo rotativo presso la Cassa Depositi e Prestiti e da un finanziamento bancario a tasso di mercato.

In questo contesto assumono un ruolo attivo le banche finanziatrice, convenzionati con la Cassa depositi e prestiti, in quanto, oltre a svolgere l'attività di gestione ed erogazione dei finanziamenti agevolati, predispongono l'istruttoria del "merito di credito", fondamentale per la decisione ultima di concedere l'incentivo all'impresa che ha inoltrato l'istanza.

Operativamente, l'accesso agli incentivi previsti dal decreto sarà stabilito con un'apposita circolare del MIPAF che individuerà le caratteristiche, le modalità e le forme per la presentazione delle domande di accesso ai contratti di filiera e di distretto, nonché la tipologia e i limiti delle spese ammissibili.

Ad oggi, il MIPAF ha emanato alcune circolari solo in materia di contratti di filiera.

² Decreto MIPAF del 17 febbraio 2009: “ (omissis) ...Vista la lettera C(2008) 7843 def. del 10 dicembre 2008 con la quale la Commissione europea ha comunicato la propria decisione circa la compatibilità con il trattato CE del regime di aiuti n. N 379/2008 - Italia relativo ai contratti di filiera e di distretto; Ritenuto opportuno rendere conforme l'allegato A del decreto 21 aprile 2008 al regime di aiuti N 379/2008, approvato con la citata decisione della Commissione europea...(omissis)”. In sintesi, vi è un riconoscimento da parte della Commissione europea del regime di aiuti di stato ai contratti di filiera e di distretto che rilancia l'interesse per percorsi di integrazione verticale dei contratti di filiera e di integrazione territoriale dei contratti di distretto.

Progetto di legge numero 250 del 30 novembre 2009

(Rif. A.C. 2754 "Statuto delle imprese" presso la Commissione Parlamentare X-Attività produttive, commercio e turismo)

Articolo 11

(Sostegno pubblico alle micro, piccole e medie imprese)

1. Al fine di realizzare i principi di cui alla presente legge, di garantire condizioni di competitività alle imprese secondo il principio di sussidiarietà e di consentire il loro accesso al sistema degli incentivi pubblici, lo Stato, le regioni e gli enti locali promuovono, valorizzano e sostengono, attraverso trattamenti di maggiore favore negli ambiti autorizzativo e fiscale:

- a) le micro imprese, le piccole imprese e le medie imprese;
- b) le imprese giovanili;
- c) le imprese femminili;
- d) le nuove imprese basate sulla tecnologia;
- e) le imprese che sviluppano processi di capitalizzazione, di sviluppo del capitale umano, di innovazione e di internazionalizzazione;
- f) le imprese che adottano comportamenti e procedure di responsabilità sociale o ambientale e tesi a garantire pari opportunità, sia all'interno dell'impresa che nel rispettivo settore economico;
- g) le imprese che prevedono meccanismi di partecipazione societaria per i propri collaboratori;
- h) le imprese sociali.

2. Al fine di valorizzare e di incentivare la collaborazione nell'ambito del sistema produttivo italiano, lo Stato riserva trattamenti di maggiore favore alle imprese che sviluppano livelli operativi secondo il principio di rete e, in particolare:

- a) **distretti**;
- b) meta-distretti;
- c) distretti tecnologici;
- d) reti di imprese.

3. Alle **imprese di cui al comma 2**, si applicano, su base volontaria, **i principi fiscali propri dei gruppi di impresa**.

COMMENTI all'Art.11

L'articolo 11 interviene in materia di competitività e di produttività imprenditoriale prevedendo forme di sostegno e di valorizzazione promosse dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali - anche mediante trattamenti di maggiore favore negli ambiti autorizzativo e fiscale - destinate a: a) micro, piccole e medie imprese; b) imprese giovanili; c) imprese femminili; d) nuove imprese basate sulla tecnologia; e) imprese che sviluppano processi di capitalizzazione, di sviluppo del capitale umano, di innovazione e di internazionalizzazione; f) imprese che adottano comportamenti e procedure di responsabilità sociale o ambientale volti a garantire pari opportunità, sia all'interno dell'impresa che nel rispettivo settore economico; g) imprese che prevedono meccanismi di partecipazione societaria per i propri collaboratori; h) imprese sociali.

La norma è finalizzata a garantire alle imprese condizioni di competitività sulla base del principio di sussidiarietà e il loro accesso al sistema degli incentivi pubblici.

Ai sensi del **comma 2** lo Stato riserva trattamenti di maggiore favore alle imprese organizzate secondo il principio di rete (**distretti; meta-distretti; distretti tecnologici; reti di imprese**), allo scopo di valorizzare e di incentivare la collaborazione nell'ambito del sistema produttivo nazionale.

Il **comma 3** prevede che alle imprese di cui al comma 2, si applichino, su base volontaria, i **principi fiscali** applicabili ai gruppi di impresa.

Cosenza, 10 marzo 2011